

Sentenza n. 2559/2022 pubbl. il 16/09/2022

RG n. 6498/2015

Repert. n. 5358/2022 del 19/09/2022

N. R.G. 6498/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6498/2015

tra

SRL

PARTE ATTRICE

e

SPA

PARTE CONVENUTA

TERZO CHIAMATO

INTERVENUTO

Oggi **16 settembre 2022**, alle ore 09.00, l'udienza viene celebrata in forma cartolare, secondo quanto previsto e consentito dal DL 18/20, DL 23/20 e DL 228/21, nonché dai relativi provvedimenti organizzativi adottati dal Presidente dell'intestato Tribunale di Firenze .

il GOP Dott.ssa Sabrina Luperini,
lette le note di trattazione depositate in pct dai difensori delle parti, figurativamente comparsi;
richiamate il verbale dell'udienza cartolare del 17.03.2022 in cui i difensori delle parti, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno precisate le conclusioni delle parti rispettivamente letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, successivamente, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Il Giudice

dott. Sabrina Luperini





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6498/2015** promossa da:

SRL **SRL** (), con il patrocinio dell'avv. MOROSI LORENZO e dell'avv. POLLONI ROBERTO (PLLRRT64M28L833E) VIA LUIGI SPADA CENAMI 583 55054 MASSAROSA; elettivamente domiciliato in VIA CALZAIUOLI 10 50122 FIRENZE presso il difensore avv. MOROSI LORENZO

PARTE ATTRICE

contro

SPA, con il patrocinio dell'avv. FABBRI ALBERTO, elettivamente domiciliato in via dei pandolfini 26 FI presso il difensore avv. FABBRI ALBERTO

PARTE CONVENUTA

rappresentato e difeso dall'avv. POLLONI ROBERTO. elettivamente domiciliato in VIA LUIGI SPADA CENAMI 583 55054 MASSAROSA presso il difensore avv. POLLONI ROBERTO

INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate dai rispettivi difensori con riferimento all'udienza cartolare del 7 marzo 2022, richiamata a verbale dell'odierna udienza.

Il contenuto del presente provvedimento, - il cui originale è costituito da un documento informatico sottoscritto digitalmente e depositato telematicamente nel fascicolo informatico di causa, ai sensi degli artt. 15 e 35, comma I, D.M. 44/2011 e s.m.-si atterrà al canone normativo dettato dagli art. 132, co. 2°, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una



concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.

Detto canone redazionale è stato del resto ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all'art. 16 bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui "gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica".

Svolgimento del giudizio

La società _____ srl con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la banca _____ spa, al fine di ottenere dall'adito Tribunale di Firenze, una sentenza di accertamento del saldo dare-avere tra le parti all'esito delle accertate violazioni prospettate per applicazione con riferimento ai rapporti di bancari intercorsi, di interessi usurari, anatocistici, commissioni di massimo scoperto ed altri oneri ripetibili, nonché al fine di ottenere la condanna della banca convenuta alla ripetizione di quanto indebitamente percepito, oltre spese di Ctp e spese di lite.

Per la banca convenuta si è costituita in giudizio, la _____ spa, alla quale la convenuta _____

_____ spa, aveva conferito in proprietà i rapporti bancari per cui è causa.

La causa è stata istruita dalle parti mediante deposito di atti e documenti e mediante consulenza tecnica d'ufficio.

A seguito del fallimento della _____ Srl (già _____ Srl) il giudizio veniva interrotto e riassunto dalla Curatela che, successivamente, autorizzata dal giudice Delegato del Tribunale di Lucca, cedeva il credito all'intervenuta sig.ra _____

_____, che nel fare proprie le difese delle Curatela, ha domandato la rideterminazione del saldo e la ripetizione in proprio favore dell'indebito perpetrato dalla banca convenuta.

La causa viene ora per la decisione a seguito di discussione orale sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e meritevole di integrale accoglimento ed infondatamente la banca convenuta ha contestato alla società attrice di esser venuta meno al proprio *onere assertivo e probatorio*.

Difatti, "Nella ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi" e che ciò implica che "in tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, e' onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione" (Corte di Cassazione, sentenza n. 6480 del 9 marzo 2021), tuttavia, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, resta pur salva la possibilità, per il giudice, nell'ipotesi in cui il



correntista limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, di integrare la prova carente, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti" (cfr. in tal senso Cass. 31187/2018).

Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, *in mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, il giudice valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei documenti), può integrare la prova carente anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti. In presenza di un considerevole numero di estratti conto, prodotti dal correntista che, in tal modo ha adempiuto al suo onus probandi, il giudice ha ricostruito, attraverso la consulenza contabile, il rapporto di conto corrente, assumendo quale saldo iniziale quello risultante dall'estratto di più antica data, senza perciò incorrere nella violazione dell'art.115 c.p.c., non avendo l'estratto conto valore di prova legale* – Cassazione, ord. sez. 2, n. 4718 del 14/02/2022. Ma altresì, Cassazione civile, sez. VI, 19 Gennaio 2022, n. 1538 secondo cui *l'estratto conto non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. Il correntista non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli e/c periodici, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova, offerti dalla parte o assunti d'ufficio; in tal caso, le movimentazioni occorse sono da considerare alla stregua di fatti suscettibili di prova libera, essendo dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento.*

Nel caso di specie, la CtU, pur espletata su estratti conto incompleti, è da ritenersi, in ragione di quanto sopra argomentato, immune dalla censura di relativa nullità sollevata dalla banca convenuta, se non altro nella misura in cui detta incompletezza è risultata circostanza utile alla banca medesima, come avvenuto nell'individuazione delle rimesse solutorie mediante impiego degli scalari (pag. 65 della CTU).

Come da insegnamento della Suprema Corte (cfr. sentenza del 2 maggio 2019, n. 11543), nel caso, come quello in esame, in cui è il correntista ad agire in giudizio per la restituzione di somme indebitamente pagate e/o l'accertamento del saldo dare-avere tra le parti, qualora vi sia, tra quelli prodotto, un primo estratto conto che rechi un saldo iniziale a suo debito, è infatti consentito ricostruire il rapporto con prove che offrano indicazioni certe e complete circa il saldo riferito a quel momento; è possibile altresì prendere in



considerazione quegli elementi che permettano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o comunque inferiore al saldo iniziale, o che addirittura sia maturato in quell'arco di tempo un credito per il cliente stesso.

Del resto, in detta ipotesi, in assenza di riscontri contrari, la base di partenza potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti in giudizio, poiché sulla base della documentazione prodotta esso è sicuramente il dato più sfavorevole all'attore.

Prima di passare all'esame delle singole ipotesi di nullità dedotte dalla parte attrice e ribadite dalla parte intervenuta, preme osservare che in questa sede decisoria, non vi è alcuna ragione di discostarsi dal risultato e dalle conclusioni esposte nella consulenza d'ufficio espletata (pagg. 59-61 ctu).

Venendo dunque all'esame del contestato **fenomeno anatocistico**, va rilevato che il Ctù, facendo corretta applicazione dei principi giuridici sottesi ai quesiti affidatogli, ha accertato l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi del rapporto del conto corrente ordinario n. 1133, nel quale sono state trimestralmente giro contate le competenze maturate sul conto tecnico, fino al 30.06.2000.

Difatti per i contratti di conto corrente quale quello oggetto di lite, sottoscritti precedentemente all'entrata in vigore della Delibera CICR 09.02.2000, l'anatocismo era vietato dal disposto di cui all'art. 1283 c.c., in quanto non rientrante nei cd. "usi contrari" richiamati dalla precitata disposizione normativa; correttamente pertanto il Ctù nel prospetto di ricalcolo dell'anatocismo ha provveduto alla capitalizzazione semplice degli interessi per tutto il periodo antecedente all'adeguamento del rapporto di conto corrente alle sopravvenute disposizione di cui all'art. 120, II co. TUB e alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 (cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 24418/2010).

E' difatti con la delibera CICR 09.02.2000 che è divenuta possibile l'applicazione dell'interesse composto nei rapporti di conto corrente, a condizione che sia adottata la stessa periodicità per gli interessi attivi e passivi.

In particolare la delibera Cicr del 9 febbraio 2000, all'art. 2, dispone che *"1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità"* 2. *"Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori"*.

L'art. 6 di detta delibera, dispone poi che *"le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto"*, mentre all'art. 7, in tema di adeguamento dei contratti dispone che *"qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana"*.

Con tale delibera come detto è stata riconosciuta alle banche la possibilità di capitalizzare gli interessi (cioè applicare l'anatocismo) con cadenza anche



infrannuale nell'ambito dei rapporti di conto corrente, ma ciò a condizione che venisse stabilita una pari periodicità per gli interessi a debito e a credito; inoltre, detta delibera impone altresì una trasparenza contrattuale per la quale nel contratto di conto corrente deve essere indicato la periodicità della capitalizzazione (trimestrale, annuale, ecc.) il tasso di interesse applicato e, se la capitalizzazione è infrannuale, il valore del tasso annuale; tali clausole devono essere approvate per iscritto.

Nel caso di specie, per il periodo successivo al 30.06.2000, il Ctù ha riscontrato che a partire dal 01/07/2000 è presente agli atti l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 31/05/2000 che contiene la modifica contrattuale con la previsione della capitalizzazione composta sia per gli interessi debitori che per quelli creditori.

L'intervenuta, da ultimo nelle note conclusive, sulla scorta dei recenti pronunciamenti giurisprudenziali, contestando l'illegittimità dell'anatocismo anche per il periodo post 30.06.2000, ha invocato un supplemento di Ctù, che invero, anche a causa della carenza degli estratti conto relativi a detto periodo, appare antieconomica.

Difatti, secondo alcuni, anche per il periodo successivo al 01.07.2000, l'anatocismo sarebbe illegittimo, in quanto condizione peggiorativa rispetto al regime naturale precedente, che sarebbe stato quello della capitalizzazione semplice ex art. 1283 del codice civile.

Passando all'esame della **Commissione di Massimo Scoperto**, si legge nella Ctù in atti, che nella clausola relativa alla c.m.s. contenuta nel contratto del conto corrente ordinario n. 1133 in atti, non sono esplicitati i criteri di calcolo e che al contrario non è pattuita la **commissione disponibilità fondi**, ha espunto le poste applicate a tali titoli dalla banca, considerato che ormai pacificamente è affermato che la mancanza di qualsivoglia elemento al quale parametrare l'entità della commissione comporta che la stessa si sostanzia in un mero onere a carico del correntista, con conseguente nullità dell'addebito della commissione stessa in virtù del combinato disposto degli artt. 1418, 1419 e 1346 c.c. (pagg. 35-36 ctù).

Per il conto tecnico è risultata assente la relativa documentazione contrattuale e pertanto le condizioni economiche praticate dalla banca non pattuite per iscritto. Il Ctù ha dunque come da quesito (n.4) espunto la c.m.s. e ricalcolato gli interessi debitori utilizzando i tassi sostitutivi dei BOT annuali, giungendo a ritenere come ripetibile dalla società correntista e relativi aventi causa, la somma di euro 3.047,56 (pag. 47 ctù).

Da ultimo, in relazione all'eccezione di **prescrizione**, è da rilevare che nella condivisa seconda ipotesi di verifica scrutinata dal Ctù, ove l'individuazione delle rimesse solutorie idonee a far decorrere il termine prescrizione è avvenuta sul saldo del rapporto ricostruito con epurazione delle competenze illegittime derivanti da clausole nulle, si perviene ad individuare nell'importo complessivo di euro 14.917,79, quanto indebitamente percepito dalla banca convenuta e



ripetibile da parte della società correntista e per essa dall'intervenuta sig.ra
(pag. 60 ctu).

L'intervenuta ha difatti dedotto ed allegato di aver acquistato il credito derivante dal presente giudizio dalla Curatela del srl e di aver assunto *l'onere di subentrare nelle cause nello stato in cui le stesse si trovano, accollandosi gli oneri delle spese legali anche di competenza della curatela.*

L'accoglimento della domanda dell'intervenuta , comporta infine la condanna della banca convenuta alle spese di lite, che sono liquidate in favore della stessa intervenuta, nella misura di cui al dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, tenuto di conto di quanto attribuito e dell'attività espletata dalla parti.

Deve essere escluso invece il rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte, in assenza della fattura attestante la spesa sostenuta.

PQM

Il Tribunale di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa dalla società srl nei confronti di spa, con l'intervento della sig.ra

così provvede:

-accoglie la domanda per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto accerta e dichiara che l'esatto saldo dei rapporti bancario oggetto di lite è pari ad euro 14.917,79;

-condanna la banca convenuta, per le causali di cui in parte motiva, alla restituzione in favore dell'intervenuta del precitato importo di euro 14.917,79, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al soddisfo.

-condanna la banca convenuta alla refusione delle spese di causa in favore dell'intervenuta , liquidate nell'importo di euro 2.500,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario spese, Iva e Cap, come in parte motiva;

-pone le spese di ctu, già oggetto di liquidazione, definitivamente a carico della banca convenuta.

Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy .

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti a seguito di camera di consiglio virtuale ed allegazione al verbale dell'odierna udienza cartolare.

Si comunichi, verbale chiuso alle ore 15.15



Sentenza n. 2559/2022 pubbl. il 16/09/2022
RG n. 6498/2015
Repert. n. 5358/2022 del 19/09/2022

Firenze, 16 settembre 2022

Il Giudice
dott. Sabrina Luperini

